



Allegato B

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA E LA VITA COMUNITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Revisione n. 19

FEBBRAIO 2026

DICE

Premessa	pagina	3
Articolo 1 Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per non autosufficienti	pagina	3
Articolo 2 Soggetti ospitati nel nucleo residenziale di mantenimento di tipo A e B	pagina	5
Articolo 3 Soggetti ospitati nel nucleo residenziale estensiva di tipo A e B	pagina	6
Articolo 4 Passaggio da trattamento di tipo estensivo a mantenimento	pagina	7
Articolo 5 Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso	pagina	7
Articolo 6 Rette e/o tariffe	pagina	7
Articolo 7 Modalità versamento rette	pagina	8
Articolo 8 Servizi retta	pagina	8
Articolo 9 Assenze	pagina	9
Articolo 10 Modifica rette	pagina	9
Articolo 11 Diritto di recesso	pagina	9
Articolo 12 Assegnazione alloggio	pagina	9
Articolo 13 Cura dell'alloggio	pagina	10
Articolo 14 Risarcimento danni	pagina	10
Articolo 15 Divieto di cessione dell'alloggio	pagina	10
Articolo 16 Menù	pagina	10
Articolo 17 Orario pasti	pagina	10
Articolo 18 Orari di entrata e uscita	pagina	10
Articolo 19 Silenzio orario	pagina	11
Articolo 20 Visite	pagina	11
Articolo 21 Personale socio – assistenziale e sanitario	pagina	11
Articolo 22 Assistenza sanitaria	pagina	11
Articolo 23 Prestazioni sanitarie specialistiche	pagina	11
Articolo 24 Terapia della riabilitazione	pagina	12
Articolo 25 Animazione	pagina	12
Articolo 26 Servizio lavanderia e guardaroba	pagina	12
Articolo 27 Servizio telefonico	pagina	12
Articolo 28 Servizio radio televisivo	pagina	12
Articolo 29 Servizio di trasporto e accompagnamento	pagina	12
Articolo 30 Servizio religioso	pagina	13
Articolo 31 Rapporti con il personale	pagina	13
Articolo 32 Divieti	pagina	13
Articolo 33 Altre prescrizioni	pagina	13
Articolo 34 Valori dell'ospite	pagina	14
Articolo 35 Dimissioni	pagina	14
Articolo 36 Allontanamento	pagina	14
Articolo 37 Decesso dell'ospite	pagina	14
Articolo 38 Divieto di subingresso	pagina	14
Articolo 39 Disciplina del volontariato	pagina	15
Articolo 40 Rappresentanza degli ospiti	pagina	15

REGOLAMENTO

per l'accoglienza e la vita comunitaria della Residenza sanitaria assistenziale per non autosufficienti (RSA)

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni XXIII ETS di Bitonto, d'ora in poi definita semplicemente Fondazione, nell'approvare il seguente Regolamento si propone il duplice scopo di prefissare l'iter per l'accoglienza e l'ospitalità nella propria RSA, disciplinata dal Regolamento Regionale n. 4/2019, e di facilitare la vita comunitaria degli ospiti attraverso l'individuazione di norme che mirino a garantire una maggiore sicurezza psico-fisico e sociale degli Anziani.

Articolo 1

Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per non autosufficienti

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti è istituita al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari.

La RSA per soggetti non autosufficienti è articolata in:

- a) RSA estensiva;
- b) RSA di mantenimento.

La RSA per soggetti non autosufficienti è organizzata in nuclei dedicati per tipologia (anziani, soggetti affetti da demenza) e livelli di assistenza differenziata (estensiva, mantenimento,)

La R.S.A. della Fondazione è autorizzata all'esercizio per 115 posti letto così distribuiti:

R.S.A. MANTENIMENTO	R.S.A. MANTENIMENTO	R.S.A. ESTENSIVA
TIPO A	TIPO B	TIPO B
PL. 96	P.L. 10	P.L. 10

La RSA è organizzata in 6 nuclei abitativi di cui uno dedicato esclusivamente ai malati del morbo di Alzheimer e demenze correlate allo stadio avanzato-severo della malattia, con gravi disturbi comportamentali e/o con disturbi del ritmo sonno veglia.

La RSA è contrattualizzata con l'ASL di Bari per n. 106 posti letto così distribuiti:

R.S.A. MANTENIMENTO	R.S.A. MANTENIMENTO	R.S.A. ESTENSIVA
TIPO A	TIPO B	TIPO B
PL. 86	P.L. 10	P.L. 10

La RSA di mantenimento di tipo A eroga prestazioni a persone anziane, in età superiore ai sessantaquattro anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.

La RSA di mantenimento eroga trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare.

La tariffa pro die dei posti di mantenimento di Tipo A contrattualizzati con l'ASL di Bari è indicata nell'Allegato F della Carta dei Servizi. Questa tariffa per il 50% è a carico della Regione Puglia e per l'altro 50% a carico dell'ospite.

La retta mensile per i posti di mantenimento di Tipo A in regime privato e quindi non contrattualizzati con l'ASL di Bari è indicata nell'Allegato E della Carta dei Servizi ed è a totale carico dell'ospite.

Nei posti di mantenimento di tipo B vengono ospitate persone affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l'età dei sessantaquattro anni, che richiedono trattamenti di lungo assistenza, anche di tipo riabilitativo, di riorientamento e tutela personale in ambiente protetto.

La tariffa pro die dei posti di mantenimento di tipo B, tutti contrattualizzati con l'ASL di Bari, è indicata nell'Allegato F della Carta dei Servizi. Questa tariffa per il 50% è a carico della Regione Puglia e per l'altro 50% a carico dell'ospite.

La RSA estensiva eroga trattamenti di cura, recupero funzionale e assistenza a persone non autosufficienti (persone anziane e soggetti affetti da demenza) con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico (con somministrazione di terapie endovenose, trattamento di lesioni da decubito profonde), riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare.

In particolare nei posti di assistenza estensiva di tipo B sono ospitate persone affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l'età dei sessantaquattro anni, nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività, che richiedono trattamenti estensivi di riorientamento e tutela personale in ambiente protetto.

La tariffa pro die per i posti di assistenza estensiva di tipo B è indicata nell'Allegato F della Carta dei Servizi. Detta tariffa è a totale carico della Regione Puglia ma la durata della degenza è di norma non superiore a sessanta giorni, prorogabile una sola volta.

Articolo 2

Soggetti ospitati nel nucleo residenziale di mantenimento tipo A e B

Nei nuclei residenziali di tipo A e B si accede:

- 1) con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
 - del MMG;
 - del Medico dell'Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente;
 - del Medico dell'Unità Operativa di riabilitazione cod. 28, cod. 75, cod. 56 e dell'Unità Operativa di lungodegenza cod. 60;
- 2) per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra struttura territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG;
- 3) a seguito del miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, per trasferimento da RSA - nucleo di assistenza residenziale estensiva (tipo A e B) presente nell'ambito della stessa RSA accreditata e contrattualizzata per il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento (tipo A e B) che già ospita il paziente con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su proposta della stessa struttura.

Si può accedere al nucleo di RSA DI MANTENIMENTO, per anziani o per soggetti affetti da demenza, se vi è la disponibilità del posto e se sussiste il bisogno assistenziale di trattamenti di lungoassistenza e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.

La durata del trattamento residenziale di mantenimento per trattamenti di lungoassistenza è fissata in base alle condizioni dell'assistito, così come indicato nel PAI redatto dall'UVM, e può essere soggetto a proroga. Al termine del percorso di trattamento assistenziale di

mantenimento, in assenza di proroga per l'ulteriore permanenza nel nucleo e persistendo il bisogno del paziente di assistenza, questi sarà trasferito in altro setting assistenziale appropriato, preferibilmente di tipo domiciliare, dietro nuova valutazione da parte dell'UVM.

Articolo 3

Soggetti ospitati nel nucleo residenziale estensiva di tipo A e B

Nei nuclei di assistenza residenziale estensiva di tipo A e B si accede:

- 1) con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
 - del MMG,
 - del Medico dell'Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente
 - del Medico dell'Unità Operativa di riabilitazione cod. 28, cod. 75, cod. 56 e dell'Unità Operativa di lungodegenza cod. 60;
- 2) per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra struttura territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG;
- 3) a seguito dell'aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente, per trasferimento da RSA
 - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento (tipo A e B) presente nell'ambito della stessa RSA che già ospita il paziente, che sia anche accreditata e contrattualizzata per il nucleo di assistenza residenziale estensiva (tipo A e B) e con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su proposta della stessa struttura.

Si può accedere al nucleo estensivo della RSA ESTENSIVA, per anziani o per soggetti affetti da demenza, se vi è la disponibilità del posto secondo e se sussiste il bisogno assistenziale estensivo di cura e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.

La durata del trattamento residenziale estensivo di cura è di norma non superiore a 60 giorni, salvo proroga, così come indicato nel PAI redatto dall'UVM e comunque per una sola volta. Al termine del percorso di trattamento assistenziale estensivo, in assenza di proroga per l'ulteriore permanenza nel nucleo e persistendo il bisogno del paziente di assistenza, questi sarà trasferito in altro setting assistenziale appropriato sempre stabilito dall'UVM.

Articolo 4

Passaggio da trattamento di tipo estensivo a mantenimento

Al termine del percorso di trattamento assistenziale di tipo estensivo, in assenza di proroga per l'ulteriore permanenza nel nucleo residenziale e persistendo il bisogno assistenziale dell'ospite, ovvero anche alla scadenza della eventuale proroga concessa, questi viene

trasferito in altro setting assistenziale appropriato, dietro nuova valutazione da parte dell'UVM.

Se l'UVM dovesse ritenere appropriato il setting assistenziale di mantenimento in mancanza di posto letto in quest'ultimo setting al fine di evitare i disagi connessi al trasferimento in altra RSA l'ospite continua a mantenere il posto letto ma viene applicata la tariffa regionale prevista per il setting di mantenimento (Allegato F) che è per il 50% a carico del SSR e per l'altro 50% a carico dell'ospite.

Articolo 5

Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso

Prima dell'ingresso nella RSA l'ospite o il familiare o altra persona responsabile, è tenuta a:

- prendere visione del presente Regolamento e a firmare lo stesso per accettazione delle regole ivi contenute, senza riserva;
- prendere visione della Carta dei Servizi;
- fornire agli uffici della RSA oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di eventuali parenti e amici cui rivolgersi in caso di necessità;
- sottoscrivere il contratto di ospitalità per l'impegno al pagamento della retta.

Articolo 6

Rette e/o tariffe

Le rette mensili in regime privato, a totale carico dell'ospite, per i posti non coperti da contratto con l'ASL, per ciascuna tipologia assistenziale, determinate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenendo conto dei costi di gestione e delle risorse a disposizione derivanti da rendite fondiari, da offerte o donazioni e dalla quota assegnata per il cinque per mille dell'Irpef, sono indicate nell'Allegato E della Carta dei Servizi e riguardano le seguenti tipologie:

RSA – posti letto non contrattualizzati con l'ASL a totale carico dell'ospite.

FASCE	TIPOLOGIA STANZA
Non autosufficienti	Stanza singola
Non autosufficienti	Stanza doppia
Non autosufficienti (modulo Alzheimer)	Stanza doppia

Le rette mensili in regime convenzionato con l'ASL, determinate sulla base delle tariffe pro die fissate dalla Regione Puglia per ciascun setting assistenziale e relativa quota di compartecipazione alle stesse, sono indicate nell'Allegato F della Carta dei Servizi e riguardano le seguenti tipologie:

RSA – posti letto contrattualizzati - con contributo della Regione Puglia per l'assistenza di rilievo sanitario

FASCE	TIPOLOGIA STANZA
Non autosufficienti mantenimento di tipo A	Stanza singola
Non autosufficienti mantenimento di tipo A	Stanza doppia
Non autosufficienti mantenimento di tipo B	Stanza singola
Non autosufficienti mantenimento di tipo B	Stanza doppia
Non autosufficienti estensiva di tipo B (modulo Alzheimer)	Stanza doppia

Ogni variazione della retta dovrà essere comunicata all'ospite, o a chi si è assunto l'impegno a pagare la stessa entro 15 giorni dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Modalità versamento della retta

Prima dell'ingresso in RSA la Fondazione comunica all'ospite o a chi si è assunto l'impegno al pagamento, l'ammontare della retta.

L'ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipata e a rimborsare le spese extra addebitate.

La retta mensile rimane acquisita alla RSA in caso di decesso o dimissione dell'ospite dopo il 15° giorno del mese. In caso contrario dovrà essere corrisposta fino a quando il posto letto non è stato effettivamente liberato e/o disdettato.

Articolo 8

Servizi retta

La retta dà diritto a fruire dei servizi esplicitati al punto 3.2 della Carta dei Servizi.

I servizi extra retta indicati al punto 3.2.1 della Carta dei Servizi indipendentemente se richiesti singolarmente o cumulativamente, comportano il pagamento di un contributo forfettario mensile di € 60,00.

Nella retta non sono comprese le spese per farmaci che la Direzione della fondazione ha il diritto/dovere di acquistare se prescritti dal medico curante e l'ospite, o altra persona responsabile al pagamento della retta, è obbligato a rimborsare la spesa a tal fine anticipata previa esibizione di documenti giustificativi.

Articolo 9

Assenze

L'ospite che si assenta dalla RSA anche per eventuali ricoveri presso strutture sanitarie ha diritto alla conservazione del posto. In tal caso l'importo della retta sarà calcolato nel modo seguente:

assenze fino a 60 giorni: intero importo della retta;

assenze dopo il 60° giorno: il 75% della retta.

Articolo 10 **Modifica rette**

La retta può essere variata per la modifica delle condizioni di salute dell'ospite o variazione del setting assistenziale. La modifica delle condizioni di salute dell'ospite per i posti in regime privato viene accertata dal Direttore Sanitario della RSA mentre per i posti in regime di convenzione viene accertata dall'UVM dell'ASL.

Il trasferimento ad altro reparto della RSA Ente può avvenire anche per esigenze della vita comunitaria.

Articolo 11 **Diritto di recesso**

Il contratto di ospitalità è rescindibile sia da parte della Fondazione che da parte dell'ospite. L'Amministrazione della Fondazione può rescindere il contratto nel caso di inosservanza, regolarmente contestata all'ospite, delle norme del presente Regolamento.

La modifica della retta da diritto di recesso all'ospite che non intenda accettarla.

Tale recesso dovrà essere comunicato alla Fondazione entro cinque giorni dalla data in cui l'ospite o altra persona responsabile al pagamento della retta viene a conoscenza della variazione.

L'ospite o altra persona responsabile è tenuto al pagamento della retta, secondo l'importo determinato prima della modifica, fino al giorno in cui comunica il recesso.

Da tale giorno deve, inoltre, lasciare libero il posto da lui occupato.

Articolo 12 **Assegnazione alloggio**

Ciascun ospite, alla data dell'ingresso, viene alloggiato nella camera della RSA concordata con la direzione sanitaria, in base alla disponibilità dei posti letto.

La direzione della Fondazione previa preventiva comunicazione all'ospite o familiare di riferimento può modificare l'alloggio assegnato in base a valutazioni insindacabili sulle esigenze organizzative e di vita comunitaria.

Con riferimento specifico alla presenza dell'anziano nel nucleo RSA "Mimosa", dedicato agli ospiti affetti dal morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, l'accoglienza in questo nucleo deve considerarsi temporanea e precisamente fino a quando è compatibile con il setting assistenziale definito dall'UVM, se trattasi di posto letto convenzionato, o fino a quanto, se trattasi di posto letto in regime privato, a giudizio insindacabile del direttore sanitario, le specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del nucleo possono svolgere efficacemente un ruolo terapeutico in relazione alle condizioni psico-fisiche dell'ospite.

Articolo 13 **Cura dell'alloggio**

L'ospite, dal momento in cui viene alloggiato nell'ambiente che gli è stato assegnato, si impegna a:

- osservare le regole di ordine e di igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste della Fondazione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'alloggio; è vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione
- consentire al personale di servizio o incaricato di entrare nell'alloggio per effettuare le pulizie, controlli o riparazioni.

Articolo 14

Risarcimento danni

L'ospite è tenuto a risarcire la Fondazione i danni arrecati per incuria o trascuratezza.

Articolo 15

Divieto di cessione dell'alloggio

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, persone estranee, qualunque sia il grado di parentela.

Articolo 16

Menù

Il menù giornaliero viene predisposto con la consulenza del medico e/o dietologo viene reso noto a tutti gli utenti. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

Articolo 17

Orario pasti

I pasti sono serviti nella sala pranzo nei seguenti orari:

Colazione ore 8,30 - Pranzo ore 12,00 - Cena ore 18,00 salvo variazioni stabilite dalla Direzione sanitaria.

In casi particolari la direzione può autorizzare il servizio in camera.

Articolo 18

Orari di entrata e uscita

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato psichico e fisico. Tali limitazioni sono di competenza del medico.

L'ospite può entrare, uscire dalla RSA sotto la propria responsabilità dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nel periodo invernale e nella stagione estiva dalle ore 7,00 alle ore 22,00

evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Articolo 19 **Silenzio orario**

L'ospite è invitato ad osservare il silenzio, compreso l'ascolto di radio, televisioni o altri apparecchi hi fi nei seguenti orari:

- nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00
- in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle 15,30 e dalle ore 21,30 alle ore 7,00.

Articolo 20 **Visite**

L'ospite può ricevere visite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 tranne casi particolari autorizzati dalla direzione sanitaria.

Articolo 21 **Personale socio - assistenziale e sanitario**

La Fondazione assicura agli utenti un'assistenza adeguata allo stato di salute avvalendosi delle figure professionali sociosanitarie previste nel proprio organigramma.

Articolo 22 **Assistenza sanitaria**

Il governo clinico dell'ospite è affidato per legge al medico di base a cui spetta la definizione della terapia e la prescrizione di accertamenti diagnostici.

La Fondazione per l'attività assistenziale:

- si avvale di un direttore sanitario e di un medico specialista consulente
- mette a disposizione dei medici curanti e degli specialisti gli Ambulatori
- affida le prestazioni di carattere infermieristico e riabilitativo a personale abilitato a termini di legge.

Le terapie prescritte da medici non possono essere gestite dall'ospite ma sono di competenza del personale infermieristico.

Articolo 23 **Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri**

La Fondazione non assume alcun onere per visite specialistiche e ricoveri ospedalieri che rimangono a carico dell'ospite. I ricoveri programmati vengono organizzati dal servizio sociale in collaborazione con il familiare o referente dell'ospite.

In caso di emergenza sanitaria il personale dell'Ente chiama il 118. Di tanto viene informato telefonicamente il familiare o il referente qualora lo stesso voglia raggiungere l'anziano in pronto soccorso in quanto nessun operatore può accompagnare l'ospite e assentarsi dal servizio. Durante il ricovero ospedaliero la Fondazione non è tenuta a prestare la propria assistenza nella struttura sanitaria.

Articolo 24 **Terapia di riabilitazione**

La Fondazione assicura il servizio di terapia della riabilitazione. Il terapeuta provvede ad effettuare la terapia prescritta secondo le indicazioni del Direttore sanitario anche con l'ausilio della palestra attrezzata.

Articolo 25 **Animazione**

La Fondazione provvede direttamente o previa apposite convenzioni ad organizzare idonee attività occupazionali e di animazione che si inseriscono il più possibile naturalmente nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita della persona anziana.

Articolo 26 **Servizio lavanderia e guardaroba**

La Fondazione direttamente o attraverso ditta specializzata assicura il servizio lavanderia e guardaroba e provvede al bucato, stiratura e rammendo della biancheria il cui costo è compreso nella retta mensile.

E' vietato fare il bucato in camera da letto.

Articolo 27 **Servizio telefonico**

Sono assicurate le telefonate in entrata e in uscita con apparecchio cordless di nucleo.

Articolo 28 **Servizio radio televisivo**

E' consentito all'ospite di fare uso nella propria stanza di impianti audiovisivi. Nell'uso di detti impianti gli utenti devono osservare le regole della cortesia, evitando di arrecare disturbo agli altri conviventi. In orario di silenzio e comunque non oltre le ore 22,00 è consentito l'uso con la radio cuffia.

Gli apparecchi audiovisivi che si trovano nelle sale ritrovo sono a disposizione degli utenti, che potranno usufruirne dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Articolo 29 **Servizio di trasporto ed accompagnamento**

Per gli utenti della RSA è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento con personale incaricato compatibilmente con i mezzi e le risorse umane disponibili. Qualora per motivi tecnici e/o organizzativi sia impossibile effettuare il servizio sarà cura dell'Assistente sociale o della Responsabile dei servizi infermieristici provvedere ad avvertire gli ospiti o i loro familiari.

Articolo 30 **Servizio religioso**

Il servizio religioso è garantito quotidianamente con la celebrazione della Santa Messa al mattino e la recita del Rosario al pomeriggio.

Articolo 31 **Rapporti con personale**

L'ospite e i suoi familiari:

- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- eventuali inadempienze da parte del personale vengono segnalati alla Direzione; devono astenersi dall'erogare qualsiasi compenso.

Articolo 32 **Divieti**

L'ospite della RSA deve adeguarsi alle decisioni della Direzione e della Rappresentanza degli ospiti prese nell'interesse generale della Comunità.

All'ospite è fatto divieto di:

- lavare e stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali non regolarmente protetti;
- utilizzare fornelli e stufe nelle stanze;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua fuori dalla finestra;
- vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materia che otturi o corroda le condutture; tale materiale va riversato negli appositi contenitori di rifiuti.
- fumare nelle stanze e negli ambienti chiusi della Casa;
- giocare d'azzardo;
- tenere animali od oggetti che possano creare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- somministrare cibo a colombe o altri animali.

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

Articolo 33 **Altre prescrizioni**

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo agli altri ospiti.

E' fatto divieto ai Sigg. ospiti di tenere nelle stanze cibo deteriorabile.

Il personale preposto ha facoltà di controllare gli armadi e i comodini degli ospiti ed eliminare eventuali generi deteriorabili.

Articolo 34 **Valori dell'ospite**

L'Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite, quando non è in grado di disporvi responsabilmente, provvede alla loro custodia e non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione scritta.

L'Ente declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati nelle stanze degli ospiti e per danni che possono derivare senza sua colpa agli oggetti e alle loro cose.

Articolo 35 **Dimissioni**

L'ospite o un suo familiare può disdire l'alloggio con preavviso di almeno 10 giorni mediante dichiarazione scritta.

Articolo 36 **Allontanamento**

L'Ente può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, oltre che nel caso previsto dall'art. 1, qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria,
- commetta gravi infrazioni al presente Regolamento;
- sia moroso nel pagamento della retta per oltre due mesi;
- sia in condizioni di salute o mentali tali da non poter essere in alcun modo assistito dall'Ente.

Dopo due richiami verbali e due scritti si provvede all'allontanamento.

L'esecuzione non richiederà alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno i termini entro cui dovrà essere eseguito dandone comunicazione all'autorità comunale qualora manchino i familiari.

Articolo 37 **Decesso dell'ospite**

In caso di decesso dell'ospite dovrà essere redatto a cura della Direzione un verbale, alla presenza di due testimoni, nel quale saranno elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto.

I beni rinvenuti saranno custoditi dalla Direzione e consegnati, con l'osservanza delle norme di legge, agli eredi tenuti a saldare eventuali conti in sospeso.

Articolo 38 **Divieto di subingresso**

Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

Articolo 39

Disciplina del volontariato

La collaborazione delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere un'attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Ente cui compete l'autorizzazione.

La prestazione volontaria non obbliga l'Ente ad alcun impegno economico salvo eventuali rimborsi di spese autorizzate e documentate.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della RSA. La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di coordinamento e collaborazione per rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Articolo 40

Rappresentanza degli ospiti

L'Ente assicura la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della RSA. A tal fine è costituita la Rappresentanza degli ospiti.

Con apposito Regolamento viene disciplinato il funzionamento ed i compiti della Rappresentanza.

Bitonto, _____

I / _ a sottoscritt _____

Dichiara

di aver ritirato il presente Regolamento per l'accoglienza e la vita comunitaria di accettare tutte le condizioni ivi previste.
